



**COMUNICATO UFFICIALE N.77**  
**Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 51/AA, 52/AA e 53/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pf 16/17 adottato nei confronti della società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S. ALBINOLEFFE S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato Michele FACCIOLO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco Andreoletti in qualità di Presidente della società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.200,00 di ammenda per la società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 850 pf 16/17 adottato nei confronti della società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S. ALBINOLEFFE S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato Simone ACERBIS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco Andreoletti in qualità di Presidente della società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1200,00 di ammenda per la società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 774 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Aldo SAVASTANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO SAVASTANO, Presidente della società S.S.D. CHIETI CALCIO a r.l. nelle stagioni sportive 2015/16 e 2016/17, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di attivarsi per evidenziare le carenze economiche, nonché a richiedere agli organi civilistici della società di predisporre le più opportune iniziative per scongiurare il dissesto socio-economico della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo SAVASTANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 mesi di inibizione per il Sig. Aldo SAVASTANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio